

n. 23-1/2024 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 23-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), C.F.: [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], entrambi residenti a [REDACTED] ([REDACTED]), rappresentati e difesi in forza di procura rilasciata ai sensi degli artt. 83 III comma c.p.c. e 10 DPR 123/2001 su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv. [REDACTED] ([REDACTED]) del Foro di Perugia ([REDACTED]) con domicilio eletto presso e nello studio del proprio legale sito Spoleto Via Flaminia 32 con domicilio digitale presso l'indirizzo pec sopra esteso, unitamente alla [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con studio professionale in Spoleto, con l'assistenza altresì del professionista nominato in luogo di OCC Dott. Cristian Raspa;

-RICORRENTI

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematicamente depositato il 26.03.2024, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dai ricorrenti a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che i medesimi ricorrenti risultano risiedere in Deruta, ovvero in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Si evidenzia ancora, sempre in premessa, come l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai componenti del medesimo nucleo familiare, trattandosi di marito e moglie, con origine di indebitamento comune, avendo contratto le obbligazioni rimaste inadempite, pressoché esclusivamente, nell'esercizio di attività imprenditoriale in forma societaria derivante dalla partecipazione alla Società ██████████ dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto in data 17/10/2017, come meglio specificato nel ricorso.

Al riguardo, si osserva come sia applicabile il disposto dell'art. 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari.

La norma, infatti, è oggi collocata nel Codice della Crisi tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato.

Pertanto, in linea con altro condivisibile precedente di merito, quivi interamente richiamato in motivazione (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022, reperibile nelle più comuni banche dati) deve ritenersi che con l'entrata in vigore del Codice della Crisi, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, reputandosi come la norma costituisca previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare sin da ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, tante quanti sono i ricorrenti, al fine di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente).

Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 CCII: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.



Di conseguenza le masse attive e passive delle procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza dalla già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito).

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Tanto osservato, si rileva come, nel caso di specie, tali documenti risultino in atti e già riscontrati dal medesimo professionista nominato in luogo di OCC (avuto specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni).

Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Cristian Raspa (doc. 25) risulti adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio degli stessi - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Cristian Raspa e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale dei ricorrenti sia la seguente.



Per quanto riguarda [REDACTED], l'esposizione debitoria ammonta ad euro **850.591,59** e viene così suddivisa e descritta:

1) debito verso [REDACTED] per fidejussione personale rilasciata in favore della [REDACTED] per un totale di euro 398.500,00, in solido con la coniuge [REDACTED].

In questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% verrà inserito tra i debiti della sig.ra [REDACTED];

2) debito verso [REDACTED] riferito una fidejussione personale rilasciata in favore della [REDACTED] per un totale di euro 59.705,69 a fronte del saldo a debito del conto corrente n.2417/419 aperto dalla società presso il [REDACTED]. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% verrà inserito tra i debiti della sig.ra [REDACTED].

3) debito verso [REDACTED] che risulta creditrice per l'emissione di ruoli per crediti di varia natura fra i quali si evidenziano per importanza: quello per l'irpef del 2013 per un importo di euro 24.007,33 ai quali si sono poi aggiunti altri euro 48.014,67 per maggiori imposte, euro 68.178,00 per sanzioni ed euro 14.001,87 per interessi a seguito della verifica fiscale [REDACTED] di cui abbiamo argomentato nel capitolo dedicato alle cause del sovraindebitamento; quello per l'escussione delle garanzie prestate da parte del [REDACTED] in alcuni finanziamenti concessi ai coniugi ricorrenti, avvenuta nell'anno 2018, per un totale di euro 115.590,41; quello per contributi IVS eccedenti il minimale dovuti all'INPS e relativi all'anno 2013 per un importo di euro 7.040,29 e quello per l'irpef del 2014 per un importo di euro 11.763,00;

4) debito nei confronti del [REDACTED] riferito alla TARI annualità pregresse per un totale di euro 3.227 che vengono imputati al solo [REDACTED] in quanto l'utenza risulta intestata allo stesso;

5) debito per il canone Rai, riferito all'anno 2016 e rappresenta l'ultimo canone che andava pagato tramite bollettino postale prima che lo stesso venisse inserito nella bolletta dell'energia elettrica;

6) debito nei confronti di [REDACTED] per polizza infortuni n. 071384358.

7) debito verso [REDACTED], per un totale di euro 24.139,98, riguardante l'ammontare residuo di un mutuo fondiario personale di originari euro 125.000,00, concesso da [REDACTED], ora [REDACTED]. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% verrà inserito tra i debiti della sig.ra [REDACTED]

8) Il debito verso [REDACTED], per un totale di euro 34.052,09, riguarda l'ammontare residuo del finanziamento per il credito al consumo n. 30011430 di originari euro 41.697,50 con scadenza a 60 mesi, concesso da [REDACTED] in data 10/04/2014 con fidejussione rilasciata da [REDACTED] fino a concorrenza di euro 54.300,00 e con garanzia solidale rilasciata da [REDACTED]. In questo caso il debito è stato considerato al 100%.

9) debito verso [REDACTED], mandataria di [REDACTED] per un totale di euro 186.536,64, riguardante, per la somma di euro 182.586,10 l'ammontare residuo del mutuo chirografario n. 460401 di originari euro 144.000,00 rimborsabile in numero 83 rate mensili, concesso da [REDACTED] alla società [REDACTED] in data 02/05/2016 con fidejussione rilasciata dai soci [REDACTED] e con garanzia rilasciata dal [REDACTED] nei limiti del 30% del finanziamento, mentre



per la somma di euro 3.950,52 il saldo a debito del conto corrente n.163 intestato alla società Fraema srl garantito sempre da fidejussione dei soci. La garanzia del [REDACTED] è stata escussa dalla società creditrice per cui l'ente pubblico ha iscritto a ruolo l'importo dell'escussione. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% verrà inserito tra i debiti della sig.ra [REDACTED]; 10) debito verso [REDACTED], mandataria di [REDACTED] per un totale di euro 149.094,13, riguardante sempre le garanzie fidejussorie rilasciate dai coniugi a fronte di debiti della società [REDACTED]. Il debito è stato sempre inserito per il 50% del totale;

11) debito verso [REDACTED], mandataria di [REDACTED] per un totale di euro 268.271,50, oltre euro 4.185,00 per spese legali. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% verrà inserito tra i debiti della sig.ra [REDACTED].

Ha evidenziato il professionista nominato in luogo di OCC come la debitoria cointestata, è stata considerata al 50% fra ogni istante la procedura di sovraindebitamento, pensandosi di non venir meno al principio di prudenza, in quanto i debitori hanno, con la presente fatto istanza congiunta di liquidazione controllata familiare.

Nelle posizioni debitorie nate per escussione garanzia rilasciata a favore di [REDACTED], non si è tenuto conto dell'eventuale soddisfazione che potrebbe rivivere dalla procedura fallimentare, pertanto ogni qualsivoglia soddisfazione, potrebbe, nel corso della procedura diminuire l'esposizione dei garanti. Quanto poi ai restanti importi, si è rilevato che gli importi totali delle fidejussioni prestate in solido fra i due istanti sono stati considerati per metà, mentre le restanti garanzie personali prestate anche a favore di terzi, ma comunque non in solido tra i ricorrenti, sono state inserite nel loro valore integrale.

Il tutto, oltre alle spese relative al compenso dell'OCC e del liquidatore che dovrà essere stabilito dal G.D.

Per ciò che concerne l'attivo, dall'esame degli atti emerge come lo stesso sia composto da:

- Redditi da lavoro: il Sig. [REDACTED] convivente con la moglie istante, ha sottoscritto contratto a tempo determinato, scadente il 31.12.2023, con la società [REDACTED], con sede in Assisi Via San Francesco n. 20, CF e PI [REDACTED] con retribuzione lorda mensile di euro 824,37;
- Beni Immobili: il Sig. [REDACTED] risulta intestatario al 50% con il coniuge di una abitazione e due pertinenze, con i seguenti estremi catastali nel [REDACTED]: Fg 12, part. 269, sub. 17, [REDACTED], Cat C/6, cl 06, 18 mq, rendita euro 35,33; Fg 12, part. 269, sub. 18, Via Tiberina snc, Cat C/6, cl 06, 26 mq, rendita euro 51,03; Fg 12, part. 269, sub. 46, [REDACTED], Cat A/2, cl 03, 7 vani, rendita euro 668,81. I beni immobili di cui sopra sono stati valutati dallo Studio Tecnico [REDACTED] nel novembre 2023 in euro 184.000,00 a seguito di procedura esecutiva num. 60/2023 tribunale di Spoleto, con professionista delegato alle vendite non ancora nominato. Le abitazioni sono colpite dalle seguenti ipoteche giudiziali: -Ipoteca Giudiziale, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, Atto Giudiziario Rep. n. 242/2017 del 03/11/2016 – Tribunale di Spoleto, Iscrizione del 26/04/2017 al n. 1630 di formalità. -Ipoteca Giudiziale, derivante da DECRETO INGIUNTIVO, Atto Giudiziario Rep. n. 908 del 16/10/2017 – Tribunale di Perugia, Iscrizione del 21/11/2017 al n. 4411 di formalità. -Ipoteca Legale, derivante da RUOLO, AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E AVVISO



DI ADDEBITO ESECUTIVO, Atto Rep. n. 3608/8022 del 21/02/2022 – Agenzia delle Entrate-Riscossione, Iscrizione del 02/03/2022 al n. 768 di formalità. -Verbale di Pignoramento Immobiliare, Atto Giudiziario Rep. n. 385/2023 del 20/03/2023 – Tribunale di Spoleto, Trascrizione del 13/04/2023 al n. 7388 di formalità.

- Beni mobili: da visura effettuata ai pubblici registri PRA il Sig. ██████████ non risulta intestatario di alcun bene mobile registrato. Detiene il 64,15% delle quote di partecipazione della Società ██████████ in Fallimento, pertanto prive di qualsiasi valore economico;
- Disponibilità Liquide Per quanto concerne i conti correnti, egli è intestatario del conto corrente acceso presso ██████████, n.332 con saldo attivo di euro 363,09;

Relativamente alla posizione di ██████████, emerge come il passivo ammonta a complessivi **euro 728.726,04** e sia così composto:

- 1) debito verso ██████████ riferito ad una fidejussione personale rilasciata in favore della ██████████ per un totale di euro 398.500,00, in solido con il coniuge della T ██████████. In questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% è stato già inserito tra i debiti del sig. ██████████;
- 2) debito verso ██████████ riferito ad una fidejussione personale rilasciata in favore della ██████████ per un totale di euro 59.705,69 a fronte del saldo a debito del conto corrente n.2417/419 aperto dalla società presso il ██████████. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% è stato già inserito tra i debiti del sig. ██████████;
- 3) debito verso ██████████), come già ricostruito per il coniuge ██████████;
- 4) debito verso ██████████ per un totale di euro 24.139,98, riguardante l'ammontare residuo di un mutuo fondiario personale di originari euro 125.000,00, concesso da ██████████, ora ██████████. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% è stato già inserito tra i debiti del sig. ██████████;
- 5) debito verso ██████████, per un totale di euro 18.957,51, riguardante l'ammontare residuo del finanziamento per il credito al consumo n. 30011424 di originari euro 23.302,50 con scadenza a 60 mesi, concesso da ██████████ in data 10/04/2014 con fidejussione rilasciata da ██████████ fino a concorrenza di euro 30.300,00 e con garanzia solidale rilasciata da ██████████ da parte di ██████████ a seguito di procura ricevuta. In questo caso il debito è stato considerato al 100%;
- 6) debito verso ██████████, mandataria di ██████████ per un totale di euro 186.536,64, riguardante, per la somma di euro 182.586,10 l'ammontare residuo del mutuo chirografario n. 460401 di originari euro 144.000,00 rimborsabile in numero 83 rate mensili, concesso da ██████████ alla società ██████████ in data 02/05/2016 con fidejussione rilasciata dai soci ██████████ e con garanzia rilasciata dal ██████████ nei limiti del 30% del finanziamento, mentre per la somma di euro 3.950,52 il saldo a debito del conto corrente n.165 intestato alla società ██████████ garantito sempre da fidejussione dei soci, come da precisazione pervenuta tramite pec in data 15/01/2024. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% è stato inserito tra i debiti del sig. ██████████;



7) debito verso [REDACTED], mandataria di 2 [REDACTED] per un totale di euro 149.094,14, riguardante le garanzie fideiussorie rilasciate dai coniugi a fronte di debiti della società [REDACTED]. Anche in questo caso è stato considerato il 50% del debito complessivo perché il restante 50% è già stato inserito tra i debiti del sig. [REDACTED]

Relativamente all'attivo, emerge dall'esame degli atti come il predetto sia composto da:

- Beni Immobili: la sig.ra [REDACTED], come risulta dalla visura catastale (in allegato) risulta proprietaria del 50% di immobili siti in [REDACTED] (Pg) alla [REDACTED] identificati al catasto fabbricati del Comune nel seguente modo: - Foglio 12, particella 269, subalterno 46, categoria A/2, classe 3, vani 7, rendita euro 668,81; - Foglio 12, particella 269, subalterno 17, categoria C/6, classe 6, mq 18, rendita euro 35,33; - Foglio 12, particella 269, subalterno 18, categoria C/6, classe 6, mq 26, rendita euro 51,03. Si fa presente che sui suddetti immobili è attualmente pendente, presso il Tribunale di Spoleto, la procedura esecutiva RGE n.60/2023, Giudice Dott. [REDACTED], con delegato alla vendita non ancora nominato. Da recente perizia redatta dal Dott. [REDACTED], iscritto all'ordine degli ingegneri di Perugia, la quale attribuisce ai suddetti immobili un valore di mercato di euro 215.124,00, mentre il CTU [REDACTED], iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia, nominato dal Tribunale di Spoleto all'interno della procedura esecutiva immobiliare, ha formulato una valutazione di euro 184.000,00.
- Beni mobili registrati: la sig.ra [REDACTED] non risulta proprietaria di alcun veicolo, mentre detiene il 35,85 % delle quote della [REDACTED] società dichiarata fallita dal Tribunale di Spoleto con sentenza n. 115 del 17/10/2017 depositata in Cancelleria Fallimentare in data 13/12/2018;
- Disponibilità liquide ed eventuali crediti presenti e/o futuri: la sig.ra [REDACTED] risulta titolare del seguente rapporto di conto corrente: - Conto corrente n.5900 acceso presso [REDACTED] con saldo attivo al 29/02/2024 di euro 328,20;
- Redditi da lavoro dipendente: la ricorrente percepisce uno stipendio lordo mensile di euro 933,33 in forza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sottoscritto con la società [REDACTED] srl semplificata con sede in Assisi (Pg)

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale che precede operata nella relazione particolareggiata del Dott. Raspa, avuto riguardo a ciascuno dei ricorrenti, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ciascuno dei ricorrenti versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda per ciascuno di essi, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell'esercizio della attività imprenditoriale svolta e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co.



5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, dovendosi pertanto disporre in merito alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare sopra richiamata e pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto.

Fatta questa premessa, si ritiene come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito di ciascuno dei ricorrenti sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare di ciascun ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare), evidenziandosi come la sua concreta determinazione dovrà essere rimessa al Giudice delegato sentito il Liquidatore e previa sua specifica e celere istanza da rivolgere al medesimo G.D. dopo l'apertura della presente procedura.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno sin da ora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- sennonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;
- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;





- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, al ricorrere del presupposto soggettivo della meritevolezza;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni).

Supporta tali conclusioni la recente pronuncia della Corte Costituzionale del 19.01.2024 n. 6, dalla quale si trae che la durata minima e massima della procedura sia quella di tre anni.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, non ricorrendo giustificati motivi contrari, si debba confermare quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott. Cristian Raspa (il quale, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche disposizioni in relazione alla procedura esecutiva immobiliare n. 60/2023 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di: [REDACTED], nato il [REDACTED] a Perugia (PG), C.F.: [REDACTED] e [REDACTED], nata a



██████████ (PG), il ██████████, C.F.: ██████████, entrambi residenti a ██████████ (PG), via d'██████████, n. 2;

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore il Dott. Cristian Raspa;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitandosi il Liquidatore alla presentazione di specifica istanza direttamente al G.D.;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire (eventualmente) le somme che dovranno far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quote di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:  
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
  - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoleto, 4.04.2024

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott. Silvio Magrini Alunno



Firmato Da: MAGRINI ALUNNO SILVIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 204ae781731a631ca8f815feb9d697e  
Firmato Da: TRABALZA SARA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 9df62e2f801e4701138a5a020f530c8

